



**OGGETTO: APPLICAZIONE ART. 72, COMMA 11, D.L. 112/2008 IN MATERIA DI
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTO**

L'art. 72, comma 11 del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito con modifiche in Legge n. 133 del 2008, prevede che:

“Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1 gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24 (...)”.

Con la deliberazione n. 179 del 25/10/2016 la Giunta aveva stabilito di dare applicazione all'articolo 72 definendo quindi i criteri da seguire per il collocamento a riposo del personale al raggiungimento dei requisiti contributivi utili per la maturazione della pensione anticipata.

Le ragioni di tale impostazione erano legate ad un percorso di razionalizzazione della struttura dell'ente e delle proprie attività, culminato poi con il blocco delle assunzioni fino al 2019 sancito dal D.lgs. 219/2016 che portò ad una riduzione dei posti in pianta organica da 191 (nel 2016) agli attuali 156, di cui al D.M. 16/02/2018, tenendo comunque anche conto della finalità della norma, come espressa dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2015, e cioè di favorire il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni.

Le recenti e future assunzioni hanno consentito e consentiranno l'ingresso di persone giovani, che però vanno comunque affiancate da personale più esperto per garantire il passaggio generazionale nell'ottica della continuità dell'azione amministrativa.

Recentemente è inoltre intervenuta la Legge 30/12/2023, n. 213 che all'art. 1, comma 157, ha introdotto una revisione delle aliquote applicabili alle quote di pensione liquidate secondo il sistema retributivo per anzianità inferiori a quindici anni stabilendo, al successivo



comma 161, che la riduzione del trattamento pensionistico riguardi solo i casi delle pensioni anticipate di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 20, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Lo stesso articolo, al comma 161, prevede che "le disposizioni... non si applicano nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza nonché per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione."

L'INPS non ha ancora emanato circolari interpretative sul punto.

Con riferimento a questa novità normativa è stato posto un quesito a Unioncamere che con nota del 26 giugno u.s. (ns. prot. n. 0069359/2024) ha precisato che per il personale delle camere di commercio nessuna norma stabilisce un limite agli anni di servizio che è possibile prestare, né un'anzianità massima di servizio e il relativo obbligo di collocamento a riposo. Con la conseguenza che i collocamenti a riposo in applicazione della delibera n. 179/2016, sembrano non rientrare fra le eccezioni previste dall'art. 1, c. 161 secondo periodo, della Legge 213/2023.

Per le amministrazioni pubbliche resta obbligatorio il collocamento a riposo del lavoratore:

- al compimento dei 65 anni, se il lavoratore ha conseguito i requisiti per il diritto a pensione, così come confermato dall'art. 2, comma 5 del D.L. 31/08/2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30/10/2013 n. 125;
- al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (ora 67 anni).

Naturalmente i dipendenti sono comunque liberi di rassegnare le proprie dimissioni per accedere alla pensione anticipata al momento della maturazione del requisito.

Si tratta quindi di valutare se continuare o meno a dare applicazione all'art. 72, comma 11, D.L. 112/2008 nonché alla propria deliberazione n. 179 del 25/10/2016.

La Giunta;

- Visto il comma 11 dell'art. 72 del Decreto Legge n. 112 del 2008, convertito con modifiche in Legge n. 133 del 2008;
- Visto l'art. 1, commi 157 e 161, della L. 30/12/2023, n. 213;
- Visto che le ragioni alla base della delibera 179/2016 sono già state attuate con la riduzione della dotazione organica;



- Tenuto conto che le motivazioni sulla necessità di riformare il proprio provvedimento relativo alla risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro nei confronti del personale che maturerà il diritto alla pensione anticipata, risultano coerenti con le linee programmatiche dell'Ente;
- All'unanimità

DELIBERA

- di non dare più applicazione alla propria deliberazione n. 179 del 25/10/2016 e quindi all'art. 72, comma 11 del D.L. 112/2008 e di non procedere più alla risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro nei confronti del personale che matura il diritto alla pensione anticipata a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- di confermare, in assenza di circolari esplicative INPS e al fine di dare applicazione al nuovo istituto in modo graduale, il collocamento a riposo secondo le regole previste dalla deliberazione n. 179/2016 per i dipendenti che matureranno il diritto alla pensione anticipata entro il 31/12/2024 con espressa accettazione a tutti gli effetti e consentendo comunque agli stessi di richiederne la revoca entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in oggetto.

Il presente Provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 *quater* della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giada Grandi

IL PRESIDENTE
Valerio Veronesi